

VIII e IX 27-11

LA DURATA DEI PROCESSI

DENNA
PRESCAIONE

Una delle lamentele che più sentiamo fare è che la durata dei processi in Italia è eccessiva. Bene, non voglio dire che non è vero, ma voglio però chiarire alcune cose poco conosciute.

Iniziamo col dire – e naturalmente qui difendo la mia categoria – che la colpa non è dei giudici, o almeno non solo dei giudici. Come in tutti gli impieghi statali purtroppo c'è chi lavora di più e chi riesce ad imboscarsi e a lavorare di meno, ma la statistica ci dice che la mole del lavoro svolto dai giudici italiani è molto più alta di quella dei giudici degli altri paesi europei.

34

Forse non mi crederete ma vi assicuro che è così.

Allora proviamo ad analizzare tutte le voci che contribuiscono a rendere troppo lunghi i processi.

In primo luogo distinguiamo tra processo penale e processo civile.

Nel processo civile la causa è gestita dalle parti, il giudice ammette o non ammette le prove che le parti gli propongono, se le parti chiedono

concordemente rinvio (magari con la formula *pendendo trattative*) deve dare un rinvio, se una delle parti scrive nuovi atti deve dare il termine alla controparte per esaminare e replicare etc etc. In sostanza possiamo dire che normalmente colui che prevede una decisione sfavorevole cerca in tutti i modi di procrastinarla e quindi di allungare la durata del processo.

35

Nel processo penale, invece, è il Pubblico ministero che indica le prove a sostegno della accusa e la difesa dell'imputato a sua volta indica le prove

a sostegno della sua innocenza. La durata delle prove è ovviamente varia,
e possono sorgere necessità di perizie, di sopralluoghi e di consulenze
varie.

Ma la lunghezza dei processi deriva dalla richiesta di garanzia. Forse si

può ritenere eccessiva questa aspirazione di eliminare ogni possibile

dubbio nella decisione con la quale l'imputato è considerato colpevole e

condannato ad una pena. Ma certo è che da questa aspirazione deriva la

appellabilità delle sentenze e soprattutto la loro ricorribilità in cassazione.

Abbiamo già visto come in Italia a differenza che nei paesi di common law

la sentenza non è un semplice verdetto ma deve essere motivata.

A mio parere è necessario che in un paese civile il condannato conosca i motivi per i quali è stato ritenuto colpevole e condannato ad una certa pena.

Ma è evidente che con la pronuncia del solo verdetto il processo è più rapido.

Ma vi è di più: nei paesi dove il processo si conclude con un verdetto il giudice può – e lo fa molto spesso – dichiarare questa decisione inappellabile! E quindi il processo finisce lì.

In Italia noi abbiamo l'appello, dove si esaminano tutte le prove raccolte in primo grado ed eventualmente altre prove nuove, o altre perizie, consulenze etc.

Poi, dopo la sentenza d'appello c'è il ricorso in cassazione. E' vero che il ricorso deve essere fatto solo per motivi di diritto, per violazione di norme sostanziale o procedurali, ma sta di fatto che quasi tutte le sentenze d'appello sono oggetto di ricorso in Cassazione. Come vi ho detto l'altra volta la Cassazione può prendere due decisioni : respingere il ricorso e allora la sentenza emessa dalla Corte d'appello diventa definitiva, o può accogliere il ricorso e rimandare la decisione ad altra diversa sezione di corte d'appello indicando i punti che devono essere corretti. Ma questo andare e venire può in teoria durare all'infinito!

38

Ricordo che anni fa un processo per l'omicidio di una capitano dei carabinieri vittima di mafia (capitano Basile) andò avanti indietro in

cassazione ben 4 volte prima che la sentenza di condanna di diventasse

definitiva. - IN APPELLO LA PENA PUO' ESSERE
AUMENTATA SOLO SE C'E' APPELLO DA PARTE DEL PM

Si è cercato con vari interventi legislativi di ridurre questi inconvenienti

che rendono sempre attuale il vecchio brocardo *summum ius summa*

iniuria, ma la strada non è facile e troppi interessi ne sono coinvolti.



Altra differenza con i paesi common law è che in Italia la azione penale è

39

obbligatoria, l'art. 112 cost. dice: "Il pubblico ministero ha l'obbligo di

esercitare l'azione penale".

Questo principio discende direttamente dall'art. 3 che sancisce che tutti i

cittadini sono uguali davanti la legge. E noi italiani siamo giustamente

orgogliosi di questa obbligatorietà! Pensate che nello stato di New York,

per fare un esempio il Pubblico ministero non ha l'obbligo di esercitare

l'azione penale, ma può farlo solo dopo aver valutato:

-la gravità e le circostanze della violazione

-l'intensità del danno provocato alla vittima

-la prova della colpevolezza e la sua ammissibilità o meno nel processo

- i precedenti , il carattere, le condizioni di vita dell'imputato, eventuali

40

serie violazione dei doveri da parte di coloro che hanno eseguito le

indagini

- l'impatto che potrebbe avere la rinuncia all'azione sulla fiducia del

pubblico sulla amministrazione della giustizia penale,

- ogni altro profilo rilevante che indichi che una sentenza di condanna sarebbe **utile!**

In Inghilterra a queste condizioni si deve aggiungere anche la previsione che il processo si concluda prima che la vittima abbia perso interesse alla condanna e che "la memoria dell'accaduto sia cancellata dalle menti dei testimoni".

41

Siamo noi italiani capaci di questo pragmatismo?

Siamo noi italiani convinti che la classe politica di turno dominante sia capace di essere imparziale nella valutazione di queste circostanze?

— /

Ma c'è un'ultima e non rilevante differenza tra il processo penale in Italia e quello nei paesi anglosassoni: il patteggiamento. In quei paesi il giudice

può invitare e praticamente costringere le parti ad un patteggiamento:

in questi casi la sentenza è inappellabile.

Nel nostro sistema il giudice non ha questo potere. - Il patteggiamento può essere richiesto solo dall'imputato e il PM deve essere d'accordo. È un patteggiamento solo sulla pena. Certo è che in Italia i processi penali che vanno in cassazione sono troppi

(1)
1.
negli

ed ogni tentativo di ridurre i ricorsi, ad esempio come fanno in Francia, è

finora risultato praticamente inutile!

42

Ultima osservazione: nel processo penale non abbiamo solo l'imputato e

il difensore, esiste anche la parte civile, che rappresenta il diritto della

vittima ad avere un risarcimento per il reato subito. La parte civile non

può discutere né della colpevolezza né dell'ammontare della pena. Ma

solo del risarcimento spettante se la sentenza è di condanna. Questo può

apparire riduttivo, ma se ci pensate bene la alternativa vuole dire tornare

alla vendetta, con buona pace di Eschilo e della sua invenzione del tribunale terzo, di cui abbiamo parlato nella prima nostra conversazione.

Vorrei aggiungere una personale mia valutazione e sapere se voi la condividete o meno.

Vi ho appena detto che la vittima nel nostro processo penale ha solo il diritto di chiedere come "parte civile" il risarcimento per il danno subito.

43

E' chiaro che il danno può essere lieve (esempio furto d un gioiello qualsiasi) o gravissimo, quale la morte di un congiunto. Questa scelta è proprio dovuta alla considerazione del reato come qualcosa che danneggia la società e per il quale la società chiede una punizione, demandando l'incarico di giudicare e quindi stabilire la pena ad un giudice terzo, e quindi non alla vittima del reato.

Ma allora che senso ha quella abitudine che sta dilagando sulla stampa e sulle televisioni di interpellare i parenti delle vittime o le vittime stesse ogni volta che per un motivo o per un altro – sempre per motivi previsti dalla legge – il colpevole viene a beneficiare di un provvedimento che in qualche modo gli allevia la pena.

Mi spiego: Tizio è condannato a 21 anni per omicidio, dopo un congruo periodo scontato in carcere gli viene concesso per motivi di salute di scontare il resto della pena a casa. Il giornalista di turno va a chiedere il parere del parente della vittima! NON E' RILEVANTE NEL NOSTRO SISTEMA GIURIDICO E SOCIALE!

44

Se la parte civile, difensore del parente della vittima, ha diritto solo a chiedere il risarcimento perché deve a questo punto esprimere il suo

parere su un qualcosa che non è risarcimento ma solo modalità di

espiazione della pena?

Ricordo a questo punto una donna eccezionale che dovrebbe essere

sempre tenuta da esempio: la signora Gemma Capra Calabresi, vedova

del commissario Luigi Calabresi ucciso da Lotta Continua, che interpellata

se era d'accordo o meno sulla concessione della grazia ad uno dei

colpevoli dell'omicidio rispose che lei aveva perdonato in quanto

cattolica, ma che questo riguardava solo lei e che il resto non era di sua

competenza.

LA PRESCRIZIONE

Problema soprattutto italiano.

Vediamo perché.

La prescrizione estingue il reato.

Quindi se qualcuno commette un reato e questo reato è prescritto il

colpevole non può più né essere processato né essere punito.

46

La prescrizione è collegata alla pena. Si calcola cioè in base al massimo

della pena prevista dal codice per ogni reato.

Art.157 c.p. "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo

corrispondente al massimo della pena edittale". E comunque non è mai

inferiore ai sei anni.

La prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato.

Dobbiamo quindi affrontare il problema della pena, come si calcola la pena. Abbiamo visto che la pena ha un minimo ed un massimo, che può essere solo detentiva o solo pecuniaria o le due assieme. Per la prescrizione si deve guardare solo la pena detentiva. E solo quella definita dal codice.

47

Perché esiste la prescrizione? Perché decorso un certo termine lo Stato ritiene che non valga più la pena di fare un processo.

Dico subito che la prescrizione è rinunziabile: essendo prevista a favore dell'imputato per evitare che un processo possa durare tutta una vita il codice prevede che l'imputato può rinunciare a questa norma posta a suo

favore. In altri termini l'imputato che è sicuro di essere innocente può chiedere che il processo continui fino alla sentenza.

Vi dico subito che in 48 anni di esperienza non mi è mai capitato un imputato che rinunziasse alla prescrizione.

Ne ho letto di qualcuno sul giornale ma a mia memoria solo uno o due casi.

48

Abbiamo detto che la prescrizione non può essere inferiore a sei anni ed è pari alla pena edittale massima.

Naturalmente la prescrizione si può interrompere, cioè si sospende per un certo periodo in determinati casi: quando l'imputato chiede un rinvio del processo, quando per legge il processo viene sospeso, ad esempio perché occorre aspettare l'esito di una rogatoria, cioè di un momento

processuale che deve svolgersi all'estero (notifica, comparizione, assunzione di un testimone). Ma il vero problema della prescrizione così come prevista dal nostro codice è il momento iniziale: cioè si calcola dal momento del reato. Ma vi prego di fare attenzione: se il reato è visibile subito, ad esempio un omicidio, ha senso iniziare a calcolare la prescrizione dal momento in cui è scoperto il cadavere.

49

Ma se il reato è ad esempio un reato di corruzione di pubblico ufficiale, cioè qualcuno ha dato dei soldi a un sindaco o a un ministro o a un qualsiasi impiegato pubblico per avere un favore è difficile accertare il momento in cui questo reato è avvenuto. In genere avviene di nascosto, e può apparire evidente solo quando - ad esempio - il beneficiario manifesta una ricchezza improvvisa e inspiegabile e il corruttore ottiene

quell'appalto cui non aveva diritto. Voi capite che tra il momento della scoperta e il momento iniziale della dazione della "mazzetta" possono passare anni e questo non aiuta alla scoperta del reato, ma solo al decorrere della prescrizione.

In altri paesi si è cercato di porre rimedio: in Francia ad esempio si cerca di far decorrere la prescrizione a partire dal primo atto di indagine.

50

Anche questo sistema ha i suoi inconvenienti, comunque, e il problema non è di facile soluzione.

Certo è che rispetto ai primi processi per reati contro la pubblica amministrazione il legislatore ha con vari provvedimenti previsto una serie di casi in cui la prescrizione si sospende e quindi si può arrivare a sentenza.

Perchè - vedete - bisogna ricordare sempre che una sentenza che conclude per la prescrizione di un reato vuol dire: il reato c'è, l'imputato lo ha commesso, ma è passato troppo tempo e non può essere condannato.

Prescrizione quindi non è assoluzione.

La assoluzione prevale sulla prescrizione. L'imputato innocente che rinunzia alla prescrizione avrà una sentenza che lo dichiarerà ufficialmente innocente!

51

Da troppe voci non disinteressate si sostiene che la prescrizione è uguale alla assoluzione!

Le riforme Cardine e le riforme Bonafede cercano di limitare la prescrizione con vari rimedi. Troppa fretta per essere spiccati. Anche per di più ci sono nuovi etnei. Tardavia di riforma

Parliamo ora della PENA. Concorso di persone nel reato. Concorso di reati, reato continuato.

Cosa è il concorso di persone nel reato? Vuol dire che un reato è commesso da più persone, e quindi tutte sono colpevoli dello stesso reato. La distinzione di ruoli non incide sulla colpevolezza ma – al più - può incidere sulla pena.

Esempio : qualcuno decide di fare una rapina in banca: occorre una persona che abbia il coraggio e la disinvoltura di entrare in banca come fosse un cliente, una persona che gli procuri la pistola, una persona almeno che guidi la macchina pronta a portare via il rapinatore, e infine

una persona che faccia il *palo*, cioè che si apposti per tempo fuori della banca per controllare che non ci sia polizia nei paraggi.

E' evidente che tutti e quattro hanno contribuito a commettere la rapina, anche se con diversi ruoli, e quindi è logico che tutti e quattro rispondano dello stesso reato di rapina.

Ma è altrettanto logico che le pene siano diverse: meno gravi quella del "palo" e più grave quella del rapinatore che entra armato.

53

Ma bisogna considerare anche un altro aspetto rilevante nella quantificazione della pena: La rapina in sé e per sé considerata non è il solo reato commesso: salvo eccezioni chi decide di compiere una rapina non usa la sua propria macchina e molto probabilmente non usa la sua propria pistola che se regolarmente detenuta lo identifica

immediatamente esattamente come la targa della macchina usata
permette di risalire al proprietario.

Quindi la preparazione della rapina prevede anche almeno altri due reati:

il furto di una vettura e l'uso non autorizzato di arma, magari con la
matricola contraffatta o abrasa, ulteriore reato.

Allora come si calcola la pena in questo caso?

54

Il reato così come ve lo ho descritto è il **reato continuato**, nel quale la
pena è calcolata a partire dalla pena inflitta per il reato più grave cui si
aggiunge un tot per gli altri reati.

Questa misura è stata ritenuta necessaria per arrivare a pene che siano sì
di una certa gravità ma non particolarmente eccessive e quindi
esagerate per una nazione civile.

Il massimo della pena che si può dare per reato continuato è comunque di
anni 30.

Ma ci sono ancora due cose da dire sulla pena: esiste la pena edittale, che
è quella fissata dal codice e che prevede un minimo e un massimo, con o
senza la pena pecuniaria. Ma esistono e sono molto importanti le
circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti.

55

Queste circostanze servono ad adeguare il più possibile la pena a quel
determinato reato commesso da quel determinato individuo.

Voi capite, per esempio che un conto è il furto di un panettone – tanto
per essere in clima – compiuto come bravata da una persona che vuole
esibirsi di fronte ad un suo compagno/amico e un conto il furto dello
stesso panettone compiuto da un povero barbone che soffre la fame!

Queste sono le circostanze attenuanti e sono espressamente elencate:

- Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
- Aver agito in stato d'ira determinato da ingiusto comportamento

altrui

- Aver agito per suggestione della folla in tumulto
- Avere nei delitti contro il patrimonio cagionato un danno di lieve

entità

- Avere riparto il danno causato
- Avere in casi determinati agito con il concorso doloso della persona

offesa.

Esistono poi altre circostanze attenuanti che son chiamate generiche e che hanno lo scopo di adeguare effettivamente la pena alla gravità del reato.

Una frase ricorrente per chi frequenta il tribunale penale è “Le generiche non si negano a nessuno”.

Non possiamo chiudere il discorso senza accennare anche alle circostanze
aggravanti, che – come dice la parola – comportano un aumento della
pena. Sono elencate in 17 commi dell’art. 61 c.p. e per riassumerle posso
solo dire che sono circostanze che aggravano ancora di più l’evento che
costituisce il reato, tipo “aver agito con sevizie o con crudeltà verso la
vittima” , aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità, aver
commesso il reato abusando della propria posizione di autorità, aver

commesso il reato contro un ministro di culto o contro un agente diplomatico o consolare di uno stato estero, aver commesso il fatto mentre si trova illegalmente nel territorio nazionale.

Di particolare importanza è la aggravante della premeditazione. E'

evidente che un reato commesso di impeto è sì grave, ma meno grave di un reato che è stato voluto e mentalmente organizzato da tempo!

58

Per farvi un esempio: in caso di omicidio il colpevole è punito con pena non inferiore ad anni 21, ma la pena diventa ergastolo se l'omicidio ha particolari aggravanti, tra i quali la premeditazione!

Ergastolo vuol dire "fine pena mai", è una parola che fa paura, ma la legge prevede comunque che in particolari circostanze e cioè se durante la

detenzione il condannato ha dimostrato di essere sulla via di un recupero

la pena possa essere ridotta e l'ergastolano può finire la sua vita a casa.

Questo perché la nostra costituzione prevede all'art. 27 che la pena deve

tendere alla rieducazione del condannato.

Una osservazione : l'ergastolo ha sostituito la pena di morte che era stata

in Italia abolita fin dal 1889 grazie a Cesare Beccaria, era stata però

59

reintrodotta da Mussolini e finalmente abolita con la costituzione del

1947.

Beccaria scrisse "Dei delitti e delle pene"
e pubblicò il libro nel 1764
Il primo stato ad avere abolito la pena
di morte è stato il Granducato di Toscana
nel 1786. Il secondo fu il Portogallo cento anni dopo.
Il codice penale militare ^{dignuere} ha abolito la pena
di morte nel 1984, sostituendola con l'ergastolo

Ricordo puerile u. fa detto le volte giuste

Ultima osservazione : grande è la differenza della posizione dell'imputato di un reato nel processo davanti al tribunale penale italiano e nel processo in un tribunale anglosassone.

Se ben ricordo avevamo detto che nel processo anglosassone la decisione è presa dalla giuria, che decide se l'imputato è colpevole o innocente e il giudice – che non fa parte della giuria – ha il compito di decidere la pena.

60

Vi avevo detto che questa decisione si chiama tecnicamente VERDETTO e che non esiste motivazione.

Altra differenza enorme nel nostro processo è che l'imputato non giura.

Non solo, ma l'imputato non è costretto neppure a rispondere alle domande del giudice. Può tacere, può non presentarsi, e anche se confessa la confessione non è una prova!

Nella Corte anglosassone esiste il gravissimo reato di “offesa alla Corte” e quindi quando l'imputato si rifiuta di rispondere o addirittura mente la pena cui andrà incontro per il reato di offesa alla corte sarà di una certa gravità!

Permettetemi di concludere dicendo: forse siamo eccessivamente garantisti, ma rispettiamo la persona anche quando è imputata e anche quando la giudichiamo colpevole!

LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (18G00170) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2019 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:

«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

«La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis»;

c) l'articolo 32-quater e' sostituito dal seguente:

«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;

d) all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la continuazione»;

e) all'articolo 159:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivita' della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna»;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

1) il primo comma e' abrogato;

2) al secondo comma, la parola: «pure» e' soppressa;

g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» e' inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,»;

h) all'articolo 166, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;

i) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;

l) all'articolo 316-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri»;

m) l'articolo 317-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacita' in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno ne' superiore a cinque anni»;

n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

o) all'articolo 322-bis:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri»;

2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche

09/04/2020 DI TOMMASO BARUSSE

I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO

Dopo la soppressione della pena di morte, l'ergastolo rappresenta la pena più grave prevista dal nostro ordinamento, così come stabilito dall'articolo 22 del codice penale.

Precisamente, la pena in questione consiste nella detenzione perpetua, senza limiti di tempo.

L'ergastolo è quindi una pena che si distingue per l'eccezionale carica di afflittività, di conseguenza è previsto per le sole fattispecie di reato connotate da estremi livelli di gravità/offensività.

Di seguito si elencano quali sono i reati puniti con l'ergastolo nell'ambito del codice penale.

Articoli 575 e 576 c.p., ipotesi di omicidio aggravato, ovvero:

omicidio commesso per eseguire od occultare altro reato, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
omicidio contro l'ascendente o il discendente, quando è commesso per motivi abietti o futili,

quando è commesso adoperando sevizie o con crudeltà verso le persone, quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
omicidio commesso dal lattante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
omicidio commesso da colui che fa parte di un'associazione per delinquere, sempre per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
omicidio commesso in occasione dei seguenti delitti: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile, prostituzione minorile, atti sessuali con minorene, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
omicidio commesso dall'autore del delitto di atti persecutori (stalking) nei confronti della persona offesa stessa;
omicidio commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Articoli 575 e 577 c.p., ulteriori ipotesi di omicidio aggravato, ovvero:

- omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorene, contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
- omicidio commesso col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso
- omicidio commesso con premeditazione
- omicidio commesso per motivi abietti o futili
- omicidio commesso con crudeltà verso le persone
- omicidio commesso adoperando sevizie.

Articolo 422 c.p. delitto di strage, se dal fatto deriva la morte di una o più persone;

Articolo 242 c.p., delitto del cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano;

→ *Delitto collettivo*
 Co SPANO ITALIANO

Articolo 243 c.p., intelligence con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano, se dal fatto derivano guerra o ostilità.

Articolo 244 c.p., atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra, se dal fatto deriva la guerra;

Articolo 253 c.p., distruzione o sabotaggio di opere militari, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 255 c.p., soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 256 c.p., procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 257 c.p., spionaggio politico o militare, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 258 c.p., spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 261 c.p., rivelazione di segreti di stato, se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare.

3

Delitti in
sempre
guerra

o
di agiscono e
ella che
in guerra

Delitti
spionaggio
politico
militare

Articolo 262 c.p., se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, con riferimento al primo capoverso dell'articolo.

Articolo 263 c.p., utilizzazione dei segreti di Stato, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 265 c.p., disfattismo politico, se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Articolo 268 c.p., le pene stabilite dagli art. 253 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Articolo 276 c.p., attentato contro il Presidente della Repubblica.

Articolo 280 c.p., attentato per finalità terroristiche o di everzione, se dai fatti previsti come reato deriva la morte della persona, nel caso di attentato alla vita.

Articolo 284 c.p., insurrezione armata contro i poteri dello Stato, per chi la promuove e/o la dirige.

Articolo 285 c.p., devastazione, saccheggio e strage.

Articolo 286 c.p., guerra civile.

Articolo 287 c.p., usurpazione di potere politico o di comando militare, se il fatto è commesso in tempo di guerra e se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

K

Articolo 289 bis c.p., sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, se il colpevole cagiona la morte del sequestrato.

sequestro

Articolo 295 c.p., attentato contro i Capi di Stati esteri, se dal fatto deriva la morte del Capo di Stato estero.

Articolo 438 c.p., epidemia, se dal fatto deriva la morte di più persone.

epidemie
avvelenamenti

Articolo 439 c.p., avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, se dal fatto deriva la morte anche di una sola persona.

Avv. Tommaso Barausse

copione Emanuele Berle

- morte ucciso 3.5.1980

← Primo processo 7.10.81; Giuria: Indro
Montalban, ^{sent. marzo 1983} endofore Kimmiff, pose
(imputat. Riccio, Bonanno, Palome)

- ottobre '84 - la C.A. Appello condanna

- Febbre 85 - con. assolto per i. commessa

- ~~giugno~~ ^{giugno} 88 - C.A.A. condanna assolto
(pendenti Seede, ucciso e vedova)

- mayo 89 le con. annulla

- 1990. condanna definitiva

Differenza di)
omicidio volontario con
dolo eventuale e
morte come conseguenza
biologica resp.

~~Yordis de Dames~~

~~ATAVATA~~

Il Processo di Norimberga e la CPI

Tutti sappiamo di che si tratta, abbiamo visto i vari film che ne hanno parlato e grosso modo lo conosciamo.

Io però vorrei approfondire con voi alcune questioni diciamo tecniche, che hanno interessato diverse problematiche all'epoca del processo e che ancora oggi sono rilevanti, come vedremo affrontando il problema della Corte Penale Internazionale, soprattutto oggi, data ~~la~~ guerra in Ucraina e in Israele

Torniamo indietro nel tempo.

Siamo nel 1945, la seconda guerra mondiale iniziata nel 1939 è finita. Hanno vinto gli Alleati, soprattutto Inghilterra, Stati Uniti d'America e Russia. I 3 grandi Churchill, Roosevelt e Stalin hanno guidato la grande coalizione, che ha visto anche tanti altri paesi come Francia, Canada, Australia, Nuova Zelanda, India e Cina.

Le notizie delle operazioni inumane fatte dalla Germania di Hitler hanno fatto il giro del mondo, le foto dei campi di concentramento, delle torture e la scoperta del genocidio degli ebrei impongono che ci sia una formale operazione di ripristino della giustizia oltraggiata oltre ogni umana comprensione.

Nasce quindi l'idea di un processo ai responsabili di questi orrendi crimini.

Intendiamoci, le guerre ci sono sempre state nella storia dell'umanità.

Secondo la definizione del generale Von Clausewitz, noto stratega militare prussiano nemico di Napoleone, **la guerra è un insieme di atti di violenza per mezzo dei quali ciascun belligerante cerca di imporre all'altro la sua volontà.**

Ma questo non vuol dire che non debbano essere osservate determinate regole e che gli atti di violenza possano essere sottratti a ogni regola.

Non tutto è permesso in guerra e non è ammissibile che il semplice indossare una uniforme possa costituire una scusa o una giustificazione per commettere atti crudeli o inumani, il più delle volte neppure necessari.

Da sempre nella storia gli stati si sono obbligati con trattati a dichiarare la guerra solo in determinati casi, a non usare certi definiti strumenti bellici, ad assicurare un trattamento decoroso ai prigionieri di guerra, a non infierire contro la popolazione dei territori occupati, a fornire le cure necessarie ai feriti e così via.

Ma le notizie trapelate con sempre maggiore insistenza e i fatti atroci scoperti poi hanno convinto gli Alleati alla necessità di un processo contro i responsabili di questi gravi fatti.

Lo scopo di ogni processo penale è difendere e ripristinare il valore/bene violato e lo si fa attraverso la individuazione e la punizione del colpevole.

I problemi principali erano:

- 1) quali norme applicare
- 2) quali giudici avrebbero diretto il processo

Sul problema delle norme i giuristi si erano già interrogati dopo la prima guerra mondiale. La posizione degli studiosi – in quel periodo anche italiani perché l'Italia aveva partecipato alla vittoria – era cercare di individuare la norma cui fare riferimento, se quelle consuetudinarie, se quelle del diritto comune o altre, dato che non esisteva all'epoca un diritto internazionale. In questa diaatriba non sono entrati gli studiosi inglesi, la cui posizione era semplice e chiara: "**HANG the Kaiser and make the Germans pay the cost of the war**".

(Giudicare il Kaiser e far pagare ai tedeschi il costo delle guerre)

Fantastico il pragmatismo inglese!

Comunque prima che si trovasse un accordo la situazione precipitò e irruppe la seconda guerra mondiale (e stavolta l'Italia non fu più tra i vincitori).

Le atrocità commesse dalle truppe di Hitler erano tali che un processo contro i responsabili doveva essere fatto e così ristabiliti i principi violati.

Hitler si suicidò e così si sottrasse al processo.

Ma dovevano essere processati gli altri che avevano eseguito i suoi ordini, perché solo con un processo poteva essere stabilito il principio che "ubbidire agli ordini non è una esimente". In altri termini determinati atti gravi non possono essere giustificati dall'obbedienza ad un ordine.

(differenza tra esimente e attenuante)

Uno degli imputati del processo, Albert Speer (ministro degli armamenti) disse : " Questo processo è necessario. Anche sotto una dittatura delitti così abominevoli reclamano una responsabilità comune. Trincerarsi dietro l'obbedienza agli ordini sarebbe una scusa inammissibile".

1) Quali norme applicare

Fin dal Medio Evo certe leggi della guerra sono ricordate da tutti. La Pace di Dio proibisce di fare il minimo male ai religiosi, alle donne, ai bambini e ai contadini .

Il tribunale del Santo Uffizio puniva con la scomunica che era all'epoca una punizione terribile. Nel 1600 nasce una specie di Legge della guerra , studiata da Fenelon, che impone al re di osservare in guerra precetti non meno religiosi di quelli che valgono in tempo di pace.



Nel 1899 è lo Zar di Russia che propone una convenzione su gli usi in tempo di guerra e nel 1907 lo Zar assieme al Presidente degli Stati Uniti organizza la convenzione dell' Aia che redige un regolamento nel quale si stabilisce che "i belligeranti non hanno un diritto illimitato quanto alla scelta del mezzo per distruggere il nemico. Sono vietati il veleno, le armi avvelenate, le materie atte a causare inutili sofferenze, le popolazioni non saranno esposte direttamente ai pericoli della guerra, gli abitanti dei paese occupati non possono essere violentati né privati dei loro beni etc etc.

Si tratta di un complesso di norme abbastanza completo e tale da riconoscere la competenza dei tribunali militari del paese che li ha catturati .

2) Quali giudici avrebbero diretto il processo

La soluzione di questo problema apparve al momento più difficile. I giuristi si interrogarono se appartenesse o meno ai vincitori il diritto di processare i vinti. Come abbiamo visto nelle prime lezioni fu Eschilo oltre 2000 anni fa a insegnare (nell'Antigone) che il giudice deve essere terzo tra il colpevole e la vittima. Un grandissimo filosofo del diritto, Kelsen ha sostenuto con lucido vigore questa necessità.

(1) (v. retro)

Ma altri ragionamenti non meno validi hanno vinto:

- non sarebbe stato possibile trovare paesi neutrali poiché quasi tutti erano stati coinvolti nella seconda guerra mondiale
- i crimini erano particolarmente gravi ed era necessaria una valutazione e un processo che li giudicasse
- in ogni processo penale per un crimine contro la società (esempio corruzione o strage) è lo stesso stato che ha subito il crimine che lo giudica attraverso i suoi giudici.

Quindi si creò il Tribunale formato da 4 giudici titolari e 4 supplenti.

I giudici erano : Uno Inglese, Uno Americano, Uno Russo, Uno francese , più 4 sostituti

L'accusa rappresentata da 4 Pubblici Ministeri, con i sostituti, coordinata dal proc.

Robert Jakson, americano; anche qui erano 4 sostituti.

Il processo iniziò il 20 novembre 1945 .Sono state tenute 403 udienze , sono stati ascoltati 33 testimoni a carico e 61 testimoni a discarico. Sono state ricevute 141 deposizioni scritte e esaminati circa 2500 documenti. Il 31 agosto 1946 il dibattimento fu chiuso. La sentenza fu pronunciata il 1°ottobre 1946.

Sono stati condannati a morte per impiccagione 12 imputati

Condannati all'ergastolo 3

Condannati a pene minori 4

Assolti 4.

I condannati a morte avevano chiesto di essere fucilati, ma il Tribunale ha sottolineato che la impiccagione era una ulteriore dimostrazione di come la guerra condotta dalla Germania avesse violato tutte le norme internazionali e quindi non poteva considerarsi punizione adeguata la fucilazione che caratterizza solo le guerre "lecite" e comunque rispettose di norme inviolabili.

I capi di imputazione erano, secondo l'art. 6 dello statuto del tribunale militare internazionale

- 1) crimini contro la pace
- 2) crimini di guerra
- 3) crimini contro l'umanità

Perché è stata scelta Norimberga? Perché tutto è nato lì. Il 15.9.1935 il partito nazionalsocialista fondato da Hitler aveva emanato le tre leggi sulla purezza della razza che hanno legittimato il genocidio degli ebrei.

(In effetti io sono stata a Norimberga e ho visto nella chiesa ricostruita pietra su pietra le foto degli striscioni, dei cortei, della folla che seguiva le bandiere con la croce uncinata).

Dopo questo grande processo ne sono stati celebrati altri 12, in Germania, con giudici americani.

Crimini contro la pace : è la guerra di aggressione.

Si arrivò a questo risultato partendo dalla distinzione medioevale tra guerra giusta e guerra ingiusta. Ma era chiaro che comunque doveva esserci un punto di riferimento per ritenere cosa fosse giusto e cosa no. Nel medioevo il punto di riferimento era la chiesa e il sovrano che normalmente era dalla stessa parte.

Si arrivò allora a definire guerra di aggressione quella di attacco.

Si definì quindi “guerra di aggressione” quella in cui uno stato dichiara guerra e anche senza dichiarare guerra entra con le sue truppe in un altro stato, con le sue forze di terra cielo e mare e blocca i porti e le coste e aiuti le bande armate che vengono istruite e fatte penetrare nello stato.

Crimini di guerra:

la elaborazione attraverso molti trattati e convenzioni è molto ricca. Sono crimini di guerra :

- omicidi, torture, massacri delle popolazione nei territori occupati
- riduzione in schiavitù, internamento forzato, prostituzione forzata, lavori forzati

- saccheggi di beni pubblici e privati
- distruzioni di città, ospedali, navi etc
- uso di gas deleteri
- inquinamento dei pozzi

Crimini contro l'umanità

sono stati definiti dall'art. 6 dello statuto del Tribunale di Norimberga e consistono in:

assassinii, stragi, riduzione in schiavitù, deportazioni e ogni altro atto inumano commesso contro qualsiasi popolazione civile, prima o durante la guerra, oppure usati come strumenti di persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi.

Altro crimine contro l'umanità è il genocidio.

La gravità di questo crimine è stata riconfermata nella convenzione approvata il 9 dicembre 1948 in seduta plenaria dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Non occorre che vi si ricordi oggi quali e quanti lutti e quanti dolori siano contenuti in questa parola terribile. Oltre allo sterminio degli ebrei purtroppo la storia ha registrato altri massacri, avvenuti in India, in Pakistan e ancora purtroppo in tempi recenti.

Fermandoci al processo di Norimberga – cui peraltro hanno fatto seguito molti altri processi (12 con giudici americani) non possiamo non pensare a come un folle personaggio di nome Adolf Hitler sia riuscito a stravolgere un semplice partito operaio fondato nel 1919 da un fabbro e a farlo diventare, a partire da una riunione in una birreria di Monaco nel 1920 il partito nazionalsocialista che

ha convinto i suoi iscritti prima e quasi tutti i tedeschi poi della superiorità della razza ariana e quindi del diritto di questa razza superiore di governare il mondo.

Il suo scritto MEIN KAMPF (la mia battaglia) data dal 1925 e quindi era ben possibile – forse – accorgersi prima della sua pericolosità e trarne le conseguenze.....

Non devo certo dilungarmi oltre a spiegare il termine genocidio; quali e quante vittime ci sono state è scritto nella memoria di tutti noi. Per sollevare il nostro spirito dal ricordo di questa catastrofe mondiale voglio ora ricordare il nome di due grandi riusciti miracolosamente a sfuggire: Eistein e Freud.

Comunque il processo di Norimberga segna un momento importante nella storia moderna e contemporanea del mondo intero.

Tra le tante lezioni che dallo studio del processo derivano una delle più importanti per me è questa: non costituisce causa di giustificazione l'aver obbedito ad un ordine!

Questo principio vale in ogni tempo e in ogni momento, per le cose piccole come per le cose grandi e ognuno di noi si è sicuramente trovato di fronte nella propria esperienza ad un caso in cui questa giustificazione gli è stata proposta. Ricordo ancora una volta che non si tratta di una esimente, ma al massimo solo di una attenuante: non incide sulla responsabilità ma solo sulla pena.



Esaminiamo ora le Corti internazionali che esistono oggi.

*Vi nessuno puo'lo de' obbieno de'la quale
lenoue le*

Il 18 aprile del 1951 nacque a Parigi la Comunità europea del Carbone e dell'acciaio, la CECA.

Il 25 marzo 1957 fu firmato a Roma il Trattato di Roma con cui si istituì:

- La comunità europea per l'energia atomica chiamata CEEA o Euratom
- La comunità economica europea CEE, chiamata MEC
- Il trattato di Maastricht firmato il 9 febbraio 1992 segna un grande passo avanti nel processo di integrazione europea
- Il trattato di Lisbona del 1.12.2009 completa questo processo

9

Contemporaneamente alla nascita dell'unione europea si crearono i primi organismi destinati a risolvere le questioni nate tra i vari stati:

Nel 1950 nasce la Corte Europea per i diritti dell'uomo (CEDU) con sede a Strasburgo.

Nel 1951 nasce la Corte di Giustizia dell'unione europea con sede a Lussemburgo

A Strasburgo ha sede anche il Consiglio d'Europa, cui aderiscono 47 stati (ai dieci fondatori nel 1949 ne aderirono 37 dopo la caduta del muro di Berlino.)

Con risoluzione del 16 .2.2022 il Comitato dei ministri (organo del Consiglio d'Europa) ha deciso che la Russia cessasse di essere membro del Consiglio, data l'aggressione dell'UCRAINA e la CEDU in seduta plenaria premettendo

che la Russia aveva notificato il suo recesso dal Consiglio ha deciso che la Russia non è più parte contraente della Convenzione a decorrere dal 16.9.22. Una decisione recente e secondo me rilevante della Corte di giustizia europea è quella presa nel marzo di quest'anno (2023) che ha dichiarato che la riforma della giustizia polacca del dicembre 2019 "viola il diritto dell'Unione" perché riduce l'indipendenza dei giudici polacchi. La Corte ha detto che "il valore dello Stato di diritto fa parte della identità stessa dell'Unione quale ordinamento giuridico comune e si concretizza in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli stati membri". Questa sentenza però non ha prodotto alcuna modifica nella legislazione polacca, e il ministro della giustizia Polacco ha detto che "il principale tribunale della UE è corrotto" e che "la sentenza è stata scritta da politici e non da giudici".

10

Nel 1998 è stato firmato a Roma lo statuto della Corte Penale Internazionale, con sede all' AIA.

E' ovvio che a livello internazionale un trattato, anche se comporta come nel caso delle CPI, la nascita di un tribunale, non può nascere che da un accordo tra gli stati.

In altri termini i trattati tra gli stati sono come contratti stretti tra due o più stati e non possono essere vincolanti che per coloro che tali contratti (trattati) hanno firmato.

Gli stati firmatari di questo accordo si impegnano a perseguire determinati reati che avvengano contro uno stato firmatario e nel territorio di uno stato firmatario.

Gli stati che hanno firmato il protocollo e quindi hanno aderito allo statuto della CPI sono ad oggi ~~123~~ 123. Ma né gli USA né la Russia sono tra essi, e neppure

123

Israele

Il primo trattato è lo Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI)
1215 (1)

alcuni
Finora la CPI si è occupata di ~~6~~ grandi processi : due relativi al Congo, uno relativo al Sudan e uno relativo all'Uganda.

I crimini per i quali la CPI interviene sono:

genocidio,

crimini contro l'umanità

Crimini di guerra

Crimini di aggressione

Procrisimo:

~~nell'ambito della C.P.I.~~

Per **genocidio** si intende una serie di atti commessi nell'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso , quali uccisione membri del gruppo, cagionare loro gravi lesioni all'integrità fisico o psichica, sottoporli a condizioni di vita tali da comportare la distruzione totale o parziale del gruppo, imporre misure volte a impedire nascite in seno al gruppo, inserire con forza bambini appartenenti al gruppo in gruppo diverso

Crimini di guerra (secondo la definizione di Sheldon Glueck) sono gli atti contrari alle leggi ed alle consuetudini della guerra o ai principi della legge penale universalmente accettati dai popoli civili .

Ad esempio sono:

- i bombardamenti aerei su centri abitati
- omicidi di massa o terrorismo contro le popolazioni civili
- uccisione di ostaggi
- torture
- riduzioni in schiavitù
- prelevamento di donne e bambini
- lavori forzati

- saccheggi
- distruzione di monumenti storici, ospedali, navi da pesca
- uso di gas

Crimini contro l'umanità sono:

omicidio

sterminio

riduzione in schiavitù

deportazione o trasferimento forzato della popolazione

imprigionamento

tortura

stupro, e forme gravi di violenza sessuale

persecuzione ispirata da ragioni politiche nazionali, sessuali, etniche o religiose

Sparizione forzata delle persone

Apartheid

Altri atti inumani o analoghi diretti a provocare intenzionalmente gravi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o mentale.



Le convenzioni che hanno creato queste figure di crimini sono numerose, a partire dalla Convenzione dell'AIA del 1899 abbiamo avuto quella di Ginevra nel 1906, dell'Aia nel 1907, di Washington del 1922, altre tre di Ginevra del 1929, 1933, 1949, quella di Londra del 1945 e quella di Londra del 1945. La convenzione del 1951 si è occupata del genocidio, ricollegandosi al preambolo dell'assemblea Generale N.U. del 1946

Il crimine di aggressione è quello che, nello statuto di Roma solo con l'accordo di Kampala nel 2010, crea maggiori difficoltà interpretative e quindi attuative.

Aggressione significa: pianificazione, preparazione, inizio dell'esecuzione da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo e di dirigere l'azione politica e militare di uno Stato in un atto di aggressione che per natura e gravità costituisce una aperta violazione della Carta delle Nazioni Unite firmata il 26.6.1945.

Secondo gli studiosi di diritto internazionale è evidente che così come formulato si tratta di un crimine individuale e dunque non attribuibile ad uno Stato ma alle persone che controllano l'apparato statale.

Il problema è che mentre per i crimini di guerra, per il genocidio e per i crimini contro l'umanità c'è la possibilità che uno Stato che non fa parte della convenzione dichiari di accettare la competenza della Corte (come ha fatto l'Ucraina) lo stesso non avviene per i crimini di aggressione.

Proprio fu precisa richiesta degli Stati Uniti si escludesse l'automatica giurisdizione della Corte Penale sui crimini di aggressione e si decise l'intervento della Corte Penale fosse possibile solo su richiesta di entrambi gli Stati – aggressore e aggredito.

Quindi nel caso dell'invasione dell'Ucraina resta come ostacolo insormontabile il fatto che la Russia non ha accettato la convenzione di Kampala.

E' bensì vero che il Procuratore della Corte Penale, Karim Khan, nel febbraio scorso ha presentato alla Camera Preliminare una richiesta sostenendo la esistenza di una base ragionevole per credere che in Ucraina siano stati commessi crimini di competenza della Corte, ma tra questi crimini non è compreso quello di aggressione.

13

Le uniche strade percorribili oggi dalla Corte Penale Internazionale sono quelle di procedere per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Non per il crimine di aggressione.

Per superare il problema attuale della guerra in Ucraina si sta pensando di istituire un tribunale ad hoc. Ma per ora c'è il veto del consiglio di sicurezza dell'ONU di cui fanno parte sia gli USA che la Russia.

La guerra sulle rive del Gese
tra Israele e Hamas - le operazioni di Hamas
costituiscono un crimine di guerra - (?)
Israele non ha provocato lo sterbetto CPI
di Roma; la Palestina si dimette dal CPI
la promissione è

Il ruolo del CPI può provocare solo l'instabilità
non stati e non può giudicare l'instabilità

Vogels chiede un mondo

una grande pace detta da

Anne Harandt dopo il poema

ad Eichmann (nel '63) in Israele?

« la benevolenza del cielo » -